



REP. N. 29881

CONTRATTO D'APPALTO

per l'affidamento del servizio di supporto alla Provincia di Venezia nella procedura di affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale nell'Ambito Venezia 2 "Entroterra e Veneto Orientale". C.I.G.: 5495443705


Scrittura privata redatta in due originali

L'anno duemilaquattordici, il giorno uno del mese di luglio presso gli uffici della Provincia di Venezia, in Mestre (VE), Via Forte Marghera, n. 191,
da una parte:

- il dott. Angelo Brugnerotto, nato a Venezia (VE) il 25 dicembre 1956 e domiciliato per la carica presso la sede della Provincia di Venezia, - il quale interviene nel presente Atto in nome e per conto di detta Provincia, codice fiscale numero 80008840276, "Codice Anagrafe Unica Stazione Appaltante" 0000242008, che nel contesto dell'Atto verrà chiamata, per brevità, anche "Provincia". Il dott. Angelo Brugnerotto, competente a stipulare i contratti per conto della "Provincia", ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, dell'art. 31 dello statuto provinciale, dell'art. 21 del regolamento provinciale per la disciplina dei contratti e del decreto del Presidente della Provincia 23 dicembre 2009 numero 89, protocollo numero 79151, interviene nel presente Atto per dare esecuzione alla determinazione dirigenziale di aggiudicazione n. 466 del 27 febbraio 2014 protocollo numero 16377;

dall'altra parte:

- il sig. Roberto dott. Cavaggioni, nato a Veronella (VR) il 17 dicembre 1955, il quale interviene nel presente Atto in nome e per conto dello Studio Cavaggioni Società Consortile a Responsabilità Limitata con sede in San Bonifacio (VR), capitale sociale



euro diecimila/00 (€ 10.000,00), interamente versato, numero di iscrizione al Registro Imprese di Verona e Codice Fiscale 03594460234, società capogruppo del raggruppamento temporaneo di imprese con:

- Studio Legale Macchi di Cellere Gangemi, con sede in Roma, Via G. Cuboni n. 12, codice fiscale 07510140580;

giusta atto di costituzione di associazione temporanea di imprese e conferimento di mandato collettivo speciale con rappresentanza, stipulato con scrittura privata autenticata dal Notaio dott. Antonio Marranghello, rep. 136.631, del 17 giugno 2014, registrata all'Ufficio del Registro di Soave, in data 18 giugno 2014 al numero 1662 serie 1T che, in copia certificata conforme, è allegata al presente Atto sub "A" per formarne parte sostanziale ed integrante.

Il raggruppamento temporaneo di imprese, come sopra costituito, verrà chiamato, per brevità, nel contesto dell'Atto anche "Appaltatore".

PREMESSO

- che, l'esecuzione del servizio denominato "servizio di supporto alla provincia di Venezia nella procedura di affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale nell'Ambito Venezia 2 "Entroterra e Veneto Orientale" è stato definitivamente aggiudicato con determinazione del dirigente del Servizio Gestione Procedure Contrattuali n. 466 del 27 febbraio 2014, protocollo n. 16377, esecutiva ai sensi di legge;

- che sono state eseguite le comunicazioni previste dall'art. 79, comma 5, del D.Lgs. numero 163/2006, con le modalità indicate dal comma 5-bis del medesimo articolo, come risulta dalle note numeri 16823, 16826, 16829 e 16834 in data 28 febbraio 2014;

- che la suddetta determinazione è divenuta efficace a seguito di verifica, con esito

positivo, del possesso dei prescritti requisiti in capo all' "Appaltatore", come previsto dall'art. 11, comma 8, del decreto legislativo 12 aprile 2006, numero 163 e successive modificazioni e a seguito della comunicazione del Servizio gestione procedure contrattuali del 3 aprile 2014 prot. numero 27618;

- che con sentenza del TAR Veneto n.754/2014 è stato respinto il ricorso di Anci Sa S.r.l. per l'annullamento della determinazione numero 466 del 27 febbraio 2014;

- che sono state effettuate le pubblicazioni dei risultati della procedura di affidamento di cui trattasi, come previsto dall'art. 124 del D.Lgs. numero 163/2006;

- che l'"Appaltatore" ha presentato, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, numero 187, la dichiarazione datata 18 giugno 2014, relativa alla composizione societaria, all'inesistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con "diritto di voto", all'inesistenza di soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto; detta dichiarazione è stata trasmessa dall'"Appaltatore", come allegato, alla nota del 18 giugno 2014, acquisita al protocollo della "Provincia" in data 23 giugno 2014 al numero 51593;

- che per lo Studio Cavaggioni Società Consortile a Responsabilità Limitata è stato acquisito il documento di verifica autocertificazione dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Verona, in data 24 giugno 2014, documento numero P V888705, dal quale risulta la qualità e i poteri che legittimano il firmatario alla stipula del presente atto;

- che ai sensi dell'art.83, comma 3, del D. Lgs. 06/09/2011 n. 159 modificato dal D. Lgs. 15/11/2012 n. 218, la documentazione antimafia non è richiesta trattandosi di contratto il cui valore complessivo non supera i centocinquantamila euro (€ 150.000,00);



- che per il presente contratto non si procede, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 8, comma 8 e dell'art. 47, comma 2 lettera a) del D.L. 66/2014 convertito, con modificazioni nella legge n.89/2014, in quanto trattasi di atto consequenziale ad una convenzione tra Enti Pubblici e quindi non compreso tra i codici SIOPE per i quali si deve procedere alla riduzione del cinque per cento (5%) dell'importo del contratto;

- che il Dirigente del Settore Gestione Procedure Contrattuali con atto del 26 giugno 2014 ha attestato, ai sensi dell'art. 26, c. 3-bis, Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni ed integrazioni, il rispetto delle disposizioni contenute nel comma 3 del succitato articolo e che lo stesso si intende parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché non materialmente allegato, e resta depositato agli atti della "Provincia".

Tutto ciò premesso, le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1

(PREMESSE)

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto e ne costituiscono il primo patto.

ARTICOLO 2

(OGGETTO DELL'APPALTO)

1. La "Provincia", come sopra rappresentata, affida all'"Appaltatore", che, come sopra rappresentato, accetta il servizio di assistenza tecnico-amministrativa nelle attività della "Provincia" stessa di predisposizione della documentazione per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale nell'Ambito Venezia 2 "Entroterra e Veneto Orientale" (di seguito ATEM 2), alle condizioni, patti e modalità

indicate nel successivo articolo 3.

2. L'“Appaltatore” prende atto che la “Provincia” e i quarantaquattro (44) Comuni dell'ATEM 2 hanno sottoscritto apposita Convenzione, ex articolo 30 del Decreto Legislativo n.267/2000 e successive modificazioni, del cui contenuto l'“Appaltatore” dichiara di essere a conoscenza.

ARTICOLO 3

(PRESTAZIONI A CARICO DELL'“APPALTATORE”)

1. L'“Appaltatore” si obbliga ad eseguire l'appalto alle condizioni, patti e modalità previste dal progetto, approvato con deliberazione della Giunta Provinciale numero 178 del 9 dicembre 2013.

2. La “Provincia” e l'“Appaltatore” si impegnano, inoltre, a rispettare le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia di appalti pubblici, in particolare, il D.Lgs. numero 163/2006 e successive modificazioni ed il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, numero 207 (di seguito anche D.P.R. numero 207/2010).

3. L'“Appaltatore” per lo svolgimento del servizio di cui all'articolo 2, deve svolgere le seguenti prestazioni:

- a) analisi e valutazione dei contratti in essere, anche in regime di proroga, per ciascuno dei quarantaquattro (44) Comuni concedenti appartenenti all'ATEM 2 (di seguito anche Comuni);
- b) analisi e verifica delle perizie estimative degli impianti della rete comunale di numero ventisei (26) Comuni, come da elenco allegato sub B al presente atto, e dell'eventuale valore residuo da rimborsare al gestore uscente;
- c) analisi della completezza delle informazioni trasmesse dai gestori uscenti ai sensi dell'articolo 4 del D.M. n. 226/2011 e formulazione di eventuali osservazioni e proposte di rettifica a cui il gestore è tenuto a rispondere nei termini previsti dal



- medesimo articolo. La "Provincia" metterà a disposizione dell'"Appaltatore" dette informazioni attraverso l'accesso alla posta elettronica certificata a cui i gestori uscenti hanno inviato i dati;
- d) verifica e analisi dello stato di consistenza e di manutenzione degli impianti e delle reti dei Comuni, tramite sopralluoghi, controlli ed incontri in contraddittorio con i gestori stessi. I sopralluoghi saranno svolti sulla base delle esigenze prospettate dalla "Provincia" o dai Comuni, di concerto con gli Enti stessi;
 - e) redazione per ciascun Comune di una relazione conclusiva sull'esito del processo di verifica e analisi di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d);
 - f) redazione per ciascun Comune di una relazione sulla proprietà degli impianti ai sensi dell'articolo 7 del D.M. n. 226/2011;
 - g) redazione di una perizia estimativa per ciascun Comune sul valore residuo da rimborsare ai concessionari uscenti, secondo quanto previsto dagli articoli 5 e 6 del D.M. n. 226/2011, ed assistenza nel contraddittorio con i concessionari. Tale fase si intende conclusa con l'approvazione, nelle modalità della Convenzione richiamata all'articolo 2, comma 2, della determinazione del valore da riconoscere ai gestori uscenti, proposta dalla "Provincia" sulla base della predetta perizia, in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5 del D.M. citato;
 - h) aggiornamento dell'indennizzo e del valore residuo da rimborsare ai gestori uscenti al momento del subentro del nuovo gestore per i Comuni di cui all'articolo 6 della Convenzione richiamata all'articolo 2, comma 2 del presente contratto;
 - i) determinazione dei rimborsi previsti dall'articolo 8 del D.M. n. 226/2011, da riconoscere alla "Provincia" e ai Comuni, dettagliati in conformità a quanto fissato dal punto 19) del bando tipo approvato con il citato D.M.;
 - j) redazione, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del D.M. n. 226/2011, delle linee

guida programmatiche dei Comuni con le condizioni minime di sviluppo, differenziate, se necessario, rispetto al grado di metanizzazione raggiunto in ciascun Comune, alla vetustà dell'impianto, all'espansione e pianificazione territoriale e alle caratteristiche territoriali, in particolare alla prevalenza orografica e alla densità abitativa;

- k) assistenza ai Comuni nella definizione degli elementi programmatici di sviluppo del proprio territorio nel periodo di durata dell'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, e dello stato del proprio impianto di distribuzione, previsti dall'articolo 9, comma 4, del D.M. n. 226/2011;
- l) redazione, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del D.M. n. 226/2011, del documento guida in collaborazione con i Comuni per gli interventi di estensione, manutenzione e potenziamento;
- m) redazione di una relazione contenente soluzioni tecniche alternative di intervento di efficienza energetica sugli usi finali di gas naturale da attuarsi sulla rete. Tali interventi devono essere ammissibili ai sensi del D.M. 20 luglio 2004 per il settore gas ed addizionali rispetto agli obiettivi annuali previsti dall'articolo 5, comma 1, del D.M. 21.12.2007. La relazione dovrà contenere inoltre la stima dei risparmi energetici derivanti dall'applicazione delle soluzioni tecniche;
- n) assistenza alla "Provincia" per l'acquisizione delle informazioni specifiche di cui all'articolo 9, comma 6, del D.M. n. 226/2011, non ricomprese tra quelle contenute nelle relazioni di cui alle precedenti lettere;
- o) supporto a specifiche attività di aggiornamento per i Comuni, organizzati dalla "Provincia", sul mercato del gas naturale e sulle attività connesse alla concessione del servizio di distribuzione del gas dell'AMBITO 2 (di seguito anche concessione del servizio di distribuzione), nonché sui proventi economici e sui benefici



energetici che la gara in elaborazione potrebbe comportare per ciascun Comune. Si ipotizza l'organizzazione di almeno due momenti di aggiornamento durante la durata del presente contratto;

- p) assistenza alla "Provincia" per la redazione dei criteri, pesi, punteggi e relative specificazioni da indicare nel bando di gara per la concessione del servizio di distribuzione;
- q) assistenza alla "Provincia" nella predisposizione dell'eventuale nota giustificativa sugli scostamenti dal bando tipo e dal disciplinare di gara tipo da trasmettere all'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas.

4. L'"Appaltatore" deve fornire, nel corso della gara per la concessione del servizio di distribuzione e fino alla seduta pubblica di verifica di ammissibilità dei partecipanti e di apertura delle offerte, l'assistenza alla "Provincia" nella redazione delle risposte agli eventuali chiarimenti richiesti.

5. L'"Appaltatore", dopo l'avvio della concessione del servizio di distribuzione, deve svolgere le seguenti prestazioni:

- a) assistenza alla "Provincia" per la verifica del rispetto degli obblighi previsti dal D.M. 21 aprile 2011 da parte del nuovo concessionario del servizio;
- b) assistenza alla "Provincia" nella fase di subentro nel servizio e di consegna degli impianti al nuovo concessionario.

ARTICOLO 4

(SUDDIVISIONE DELLE PRESTAZIONI)

1. Le prestazioni contrattuali verranno eseguite secondo le seguenti percentuali:

"Studio Cavaggioni Società Consortile a Responsabilità Limitata" al cinquanta per cento (50%) e l'associazione "Studio Legale Macchi di Cellere Gangemi" al cinquanta per cento (50%), sulla base delle attività indicate analiticamente nell'atto di

raggruppamento temporaneo, già allegato al presente contratto sotto la lettera "A".

ARTICOLO 5

(MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI)

1. L' "Appaltatore" nello svolgimento delle prestazioni di cui agli articoli 2 e 3, deve assicurare, fra l'altro:

- a) l'organizzazione, a sua cura e spese, di almeno n. 3 tavoli tecnici alla presenza di ciascun Comune, del relativo gestore uscente e della "Provincia" stessa, propedeutici alle prestazioni di cui al citato articolo 3, comma 3, lett. g), h), j), k) e l), esclusi i sopralluoghi necessari per la verifica e l'analisi dello stato di consistenza;
- b) la collaborazione con i competenti uffici della "Provincia" e dei Comuni;
- c) la presentazione dei prodotti di cui all'articolo 3 alla "Provincia" e alla conferenza di servizi, di cui alla Convenzione richiamata al precedente articolo 2, comma 2, e l'adeguamento dei documenti alle eventuali modifiche ed integrazioni proposte.

2. L' "Appaltatore" sarà tenuto ad introdurre negli elaborati e nei documenti redatti, anche se già completati e presentati, tutte le modifiche che siano ritenute necessarie, a giudizio della "Provincia", per il rispetto delle norme stabilite dalle leggi vigenti, senza che ciò dia diritto a speciali e maggiori compensi, comportando unicamente il differimento dei termini utili concordati per la presentazione dei documenti alla "Provincia".

3. I prodotti relativi alle prestazioni di cui al precedente articolo 3, comma 3, lett. e), f), g) h), i) j), l), m) sono accettati solo se approvati dalla conferenza di servizi, di cui alla Convenzione richiamata al precedente articolo 2, comma 2, o dal responsabile del procedimento.

4. Le prestazioni devono essere realizzate attraverso il supporto di un software

Imposta di bollo
assolta in modo
virtuale Aut.
Agenzia delle
Entrate n.
2922/2010



gestionale che l'Appaltatore" deve fornire alla "Provincia" entro quindici (15) giorni, decorrenti dalla data di stipulazione del presente contratto, previa approvazione da parte del responsabile del procedimento. Il software gestionale deve essere impiegato in condivisione con la "Provincia" per l'editazione dei prodotti e per il monitoraggio dell'avanzamento delle attività.

5. Tutti i prodotti relativi alle prestazioni di cui agli articoli 2 e 3 devono essere consegnati digitalmente nei formati di tipo aperto (tipo Word, Excel, ecc), oltre che in due copie cartacee.

ARTICOLO 6

(PROPRIETA' DELLE RISULTANZE)

1. I prodotti di qualsiasi natura costituenti risultato, principale o meno, del servizio appaltato sono di proprietà esclusiva della "Provincia". L'Appaltatore" non potrà utilizzare in tutto o in parte tali prodotti, se non previa espressa autorizzazione da parte della "Provincia".

ARTICOLO 7

(TERMINE DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI)

1. Il servizio di cui all'articolo 2 e dettagliato all'articolo 3 deve essere concluso entro il termine massimo di centocinquanta (150) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di avvio del servizio che coincide con quella di stipulazione del presente contratto, con la sola esclusione delle attività di cui all'articolo 3, comma 5), concernenti la fase di esecuzione del contratto di concessione del servizio di distribuzione, che si stima avvenga presumibilmente entro il mese di giugno 2016.

2. Detto termine verrà concordemente posticipato nel caso di ravvisata necessità di proroga conseguenti ad intervenute modifiche legislative o comunque eventi non imputabili all'attività dell'Appaltatore".

3. L'“Appaltatore” deve consegnare, entro cinque (5) giorni dalla stipula del presente contratto un dettagliato cronoprogramma delle attività da realizzare, evidenziando puntualmente tutte le prestazioni specificate al precedente articolo 3, in modo da rispettare il termine finale di cui al comma 1.

4. Il cronoprogramma deve essere concordato con il responsabile del procedimento e deve prevedere al novantesimo giorno del termine contrattuale la completa esecuzione delle attività di cui all'articolo 3, comma 3, lettere a), b), c), d) e), f), g), h), i), n) ed o).

Nel suddetto arco temporale, per quanto riguarda l'attività di cui alla lettera o), deve essere organizzato almeno un momento di aggiornamento per i Comuni dell'ambito.


ARTICOLO 8

(CAUZIONE, CONTRATTO E CONSEGNA DEL SERVIZIO)

1. La “Provincia” e l'“Appaltatore” dichiarano che, a garanzia del mancato o inesatto adempimento del presente contratto, l'“Appaltatore” ha costituito, ai sensi dell'articolo 113, comma 1, del D. Lgs. numero 163/2006 e dell'articolo 123 del D.P.R. numero 207/2010, cauzione definitiva, a mezzo fideiussione assicurativa numero 40083491001233, in data 16 giugno 2014, stipulata con Tua Assicurazioni S.p.A., Broker 0834 – Arena Broker S.r.l., per cinquantottomilaquattrocentosessantaquattro/00 euro (€ 58.464,00).

2. Copia della suddetta polizza fideiussoria è stata acquisita, in allegato, alla nota trasmessa dall'“Appaltatore” in data 18 giugno 2014, registrata al protocollo della “Provincia” il 23 giugno 2014 al numero 51593. Detta polizza, in copia certificata conforme all'originale dott. Angelo Brugnerotto in data 26 giugno 2014, viene controfirmata dalle Parti e forma parte integrante del presente contratto, ancorché non materialmente allegata.

3. La “Provincia” e l'“Appaltatore” si danno reciprocamente atto che la suddetta



M

[Handwritten signature]

cauzione sarà progressivamente svincolata nei termini e per gli importi previsti dall'articolo 113, comma 3, del D. Lgs. numero 163/2006.

4. La "Provincia" e l'"Appaltatore" concordano che, nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'"Appaltatore", la "Provincia" ha diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione e che l'"Appaltatore" è tenuto a reintegrare la cauzione medesima, nel termine assegnatogli, se la "Provincia" abbia dovuto, nel frattempo, valersi in tutto o in parte di essa.

5. La "Provincia" e l'"Appaltatore" si danno reciprocamente atto che la suddetta cauzione cessa di avere effetto dalla data di emissione dell'attestazione di regolare esecuzione.

ARTICOLO 9

(CORRISPETTIVO)

1. La "Provincia" pagherà all'"Appaltatore" che accetta, per il pieno e perfetto adempimento del presente contratto, il corrispettivo di sessantamilanovecento/00 euro (€ 60.900,00) oltre I.V.A. nella misura di legge.

2. Le Parti prendono atto che, come previsto nel bando e nel relativo disciplinare di gara, non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza, per cui non è necessario redigere il "Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali" e non sussistono di conseguenza costi della sicurezza.

3. Ai sensi dell'articolo 311 del D.P.R. numero 207/2010, l'"Appaltatore" è obbligato ad assoggettarsi alle medesime condizioni di cui al presente contratto e alle eventuali variazioni disposte ai sensi dei commi 2 e 3 del sopra richiamato articolo.

4. La "Provincia" si impegna ad inviare gli avvisi di pagamento alla sede legale dell'"Appaltatore".

5. La "Provincia" dichiara che effettuerà i pagamenti all'"Appaltatore", in acconto e a saldo, mediante mandati di pagamento per mezzo del Tesoriere Provinciale: Unicredit S.p.A., filiale di Venezia, Mercerie dell'Orologio – San Marco 191.

6. L'"Appaltatore" informa che la persona autorizzata a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo è il sig. Roberto dott. Cavaggioni, al quale la "Provincia" effettuerà i pagamenti relativi al presente contratto, con esonero da ogni e qualsivoglia responsabilità in ordine ai pagamenti.

La cessazione o la decadenza dall'incarico della persona autorizzata a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata alla "Provincia".

7. L'"Appaltatore" dichiara di essere a conoscenza che l'eventuale atto di cessione del corrispettivo, da notificarsi alla "Provincia", a cura e spese dell'"Appaltatore" stesso, deve indicare le generalità del cessionario ed il luogo di pagamento delle somme cedute e che, in difetto della suddetta dichiarazione e del conseguente nulla osta a seguito delle verifiche di legge, nessuna responsabilità può attribuirsi alla "Provincia" per pagamenti a persone non autorizzate a riscuotere.

8. La "Provincia", come sopra rappresentata, dichiara che la spesa di cui al presente contratto, è stata impegnata, con la determinazione dirigenziale numero 466 del 27 febbraio 2014, protocollo numero 16377, (impegno 2013/1107/2).

9. La "Provincia" avverte, inoltre, l'"Appaltatore" che le fatture relative al presente contratto dovranno essere completate con gli estremi del contratto medesimo e con il numero, la data e il protocollo della determinazione di impegno della spesa, come previsto dall'articolo 191 del decreto legislativo n. 267 del 2000.

ARTICOLO 10

(LIQUIDAZIONE DEL CORRISPETTIVO)

1. Il corrispettivo sarà pagato dalla "Provincia" all'"Appaltatore" con le seguenti



M

f

modalità e termini:

- a) una quota del dieci per cento (10%), con la redazione del documento di cui all'articolo 3, comma 3, lettera e). Il pagamento avverrà entro trenta giorni dall'acquisizione al protocollo generale della "Provincia" della fattura, che dovrà essere emessa successivamente all'approvazione da parte del responsabile del procedimento del citato documento;
- b) una quota di un ulteriore quaranta per cento (40%), all'avvenuta pubblicazione del bando per la concessione del servizio di distribuzione. Il pagamento avverrà entro trenta giorni dall'acquisizione al protocollo generale della "Provincia" della fattura;
- c) il saldo pari al cinquanta per cento (50%), all'avvenuta aggiudicazione definitiva e consegna degli impianti al nuovo concessionario del servizio di distribuzione del gas naturale dell'ATEM 2. Il pagamento avverrà entro trenta giorni dall'acquisizione al protocollo generale della "Provincia" della fattura.

2. Con il pagamento del corrispettivo pattuito, l'"Appaltatore" si intende soddisfatto di ogni sua pretesa verso la "Provincia" per quanto attiene al presente contratto, null'altro potendo pretendere.

3. In caso di ritardo nei pagamenti, trova applicazione quanto previsto dal D.Lgs. n. 231/2002 e successive modificazioni.

ARTICOLO 11

(TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI)

1. L' "Appaltatore" assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, numero 136 e successive modificazioni.

2. A tal fine si impegna a comunicare alla Provincia, per le transazioni derivanti dal presente contratto, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche entro sette giorni dalla loro accensione o, nel

caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica di cui al presente contratto nonché, entro lo stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi ed ogni modifica relativa ai dati comunicati.

3. L'“Appaltatore” si impegna a dare immediata comunicazione alla “Provincia” ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Venezia della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

4. La Provincia e l'“Appaltatore” si danno reciprocamente atto che il presente contratto sarà risolto di diritto nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Per rendere operativa la risoluzione basterà apposita notifica dell'inadempimento.

ARTICOLO 12

(REFERENTE DELL'“APPALTATORE”)


1. L'“Appaltatore” dichiara che il signor Roberto dott. Cavaggioni è responsabile della disciplina e del buon ordine nell'esecuzione delle prestazioni ed ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

Egli potrà venire sostituito, in caso di impedimento, da altra persona purché munita dei requisiti richiesti il cui nominativo dovrà essere tempestivamente comunicato.

ARTICOLO 13

(RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO)

1. La “Provincia” indica all'“Appaltatore” che il responsabile del procedimento e direttore dell'esecuzione del contratto è l'Ing. Alessandra Grosso cui competono, in particolare, i seguenti adempimenti:



Handwritten signature

Handwritten signature

- a) coordinare, dirigere e controllare sotto il profilo tecnico-contabile l'esecuzione del presente contratto;
- c) assicurare la regolare esecuzione del presente contratto, verificando - attraverso opportuni controlli - che le attività e le prestazioni siano eseguite in conformità delle prescrizioni del presente contratto. Per ciascun controllo, che può avvenire anche senza compresenza del referente dell'“Appaltatore”, viene compilata una check-list da cui saranno rilevate le eventuali non conformità. Le non conformità saranno formalmente comunicate all'“Appaltatore”, che dovrà dare tempestiva risposta circa quanto segnalato, indicando le eventuali azioni correttive intraprese. Se le non conformità rilevate non saranno motivate esaurientemente, la “Provincia” procederà all'applicazione delle penali, secondo la procedura prevista dall'articolo 14 del presente contratto;
- d) approvare i prodotti ai sensi dell'articolo 4, comma 3;
- e) rilasciare il certificato di ultimazione delle prestazioni, previa effettuazione dei necessari accertamenti, redigendo e firmando un verbale in duplice copia. Il verbale è firmato anche dal referente di cui all'articolo 11 a cui è consegnata una copia;
- f) emettere l'attestazione di regolare esecuzione di cui all'articolo 325 del d.P.R. numero 207/2010.

ARTICOLO 14

(ESSENZIALITA' DEI TERMINI, PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO)

1. Per ogni giorno di ritardo del termine indicato per l'esecuzione delle prestazioni dedotte nel presente contratto, fatti salvi i casi in cui il termine sia stato concordemente posticipato nel caso di ravvisata necessità di proroga conseguenti ad

intervenute modifiche legislative o comunque eventi non imputabili all'attività dell'“Appaltatore” come definite nel cronoprogramma di cui all'articolo 6, comma 2, la “Provincia” applicherà all'“Appaltatore” una penale pari all'uno per mille (1‰) dell'importo netto contrattuale, corrispondente ad sessanta/90 euro (€ 60,90).

2. Se il ritardo dovesse comportare l'applicazione di una penale superiore al dieci (10) per cento del corrispettivo, la “Provincia” potrà procedere alla risoluzione del contratto previa notifica all'indirizzo pec dell'“Appaltatore” di una diffida ad adempiere ai sensi dell'articolo 1454 del codice civile, con l'assegnazione di un termine non superiore a dieci giorni per provvedere, fatto sempre salvo la richiesta di risarcimento dell'eventuale danno.

3. La “Provincia” può risolvere il contratto in caso di inadempimento dell'“Appaltatore” previa notifica all'indirizzo pec di una diffida ad adempiere ai sensi dell'articolo 1454 del codice civile, con l'assegnazione di un termine non superiore a dieci giorni per provvedere, fatto sempre salvo la richiesta di risarcimento dell'eventuale danno.

ARTICOLO 15

(CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA)

1. La “Provincia” avrà diritto di procedere alla risoluzione del contratto previa notifica all'indirizzo pec dell'“Appaltatore” di volersi avvalere della presente clausola, ai sensi dell'articolo 1456, nei seguenti casi:

- ripetute inosservanze delle prescrizioni contrattuali (tre inosservanze accertate costituiscono “ripetute inosservanze”);
- nel caso di non completa esecuzione delle prestazioni nei termini di cui all'articolo 6, comma 3, fatti salvi i casi in cui il termine sia stato concordemente posticipato nel caso di ravvisata necessità di proroga conseguenti ad intervenute modifiche legislative



Handwritten signature or initials.

Handwritten signature or initials.

o comunque eventi non imputabili all'attività dell'“Appaltatore”;

- grave inadempimento alle disposizioni sul rapporto di lavoro del personale operante nell'appalto;

- cessione totale o parziale del contratto;

- violazioni delle disposizioni in materia di subappalto;

- cessazione o fallimento dell' “Affidatario”.

2. Nell'ipotesi di risoluzione del contratto la “Provincia” ha il diritto ad incamerare la cauzione definitiva a titolo penale, senza pregiudizio delle ulteriori azioni alle quali l'inadempimento degli obblighi assunti dall'“Appaltatore” possa dare luogo.

3. Ai sensi dell'articolo 297 del D.P.R. numero 207/2010 si applicano gli articoli da 135 a 140 del D.Lgs. numero 163/2006 per cui la “Provincia” può procedere alla risoluzione del contratto e ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto di affidamento per il completamento del servizio.

4. Ai sensi degli articoli 4 e 5 del D.P.R. numero 207/2010 in caso di inadempienza contributiva o retributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il responsabile del procedimento provvede ai sensi di quanto previsto dal medesimo articolo 4.

ARTICOLO 16

(CODICE DI COMPORTAMENTO)

1. L'“Appaltatore” si impegna, inoltre, ad osservare ed a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili e nell'ambito dei rapporti con la stazione appaltante, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R 16 aprile 2013, n. 62 “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4 giugno 2013 e dal Codice di comportamento dei

dipendenti della Provincia consultabile alla pagina

<http://www.provincia.venezia.it/trasparenza/codici-disciplinari-e-di-comportamento>

La "Provincia", verificata la violazione di uno o più dei suddetti obblighi, la contesta per iscritto all'"Appaltatore" assegnando un termine non superiore a dieci (10) giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, la "Provincia" procederà all'applicazione della penale di cui all'articolo 7 del presente contratto, oppure, nei casi considerati più gravi dal predetto Codice, alla risoluzione di diritto del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile e all'incameramento della cauzione definitiva. La "Provincia" può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall'art. 121, comma 2 del D.Lgs. 104/2010. È fatto salvo in ogni caso l'eventuale diritto al risarcimento del danno.

ARTICOLO 17

(RECESSO)

1. In base alle disposizioni di riordino delle Province, la "Provincia" si riserva di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento senza che l'"Appaltatore" possa pretendere alcun indennizzo o somme ad altro titolo ad esclusione delle prestazioni già effettuate.

ARTICOLO 18

(DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO)

1. E' fatto divieto all'"Appaltatore" di cedere, in tutto o in parte, il presente contratto, sotto pena di nullità dell'atto di cessione.
2. La "Provincia" dà atto all'"Appaltatore" che, in sede di presentazione della propria offerta, non ha presentato alcuna dichiarazione circa la volontà di subappaltare il servizio in oggetto.



ARTICOLO 19

(OBBLIGHI DELL' "APPALTATORE" NEI CONFRONTI DEI PROPRI LAVORATORI DIPENDENTI)

1. Il signor Roberto dott. Cavaggioni dichiara che la mandataria "Studio Cavaggioni Società Consortile a Responsabilità Limitata", applica ai propri lavoratori dipendenti il contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori del settore Commercio, l'Avv. Francesco Piron dichiara che la mandante "Studio Legale Macchi di Cellere Gangemi" applica ai propri lavoratori dipendenti il contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori del settore studi professionali ed agiscono, nei confronti dei propri dipendenti, nonché degli altri soggetti impiegati per l'esecuzione delle prestazioni oggetto dei presenti contratti, nel rispetto degli obblighi contributivi, assicurativi, sanitari e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.

ARTICOLO 20

(REGOLARITA' CONTRIBUTIVA)

1. La "Provincia" dà atto che l'"Appaltatore" è in regola con gli adempimenti contributivi, come risulta dal documento (DURC) emesso dall'I.N.A.I.L. di Verona, in data 19 marzo 2014, acquisito al protocollo della "Provincia" il 20 marzo 2014, al numero 23116 e per lo Studio Legale Macchi di Cellere Gangemi dal documento (DURC) emesso dall'I.N.A.I.L. di Roma Centro, in data 24 marzo 2014, acquisito al protocollo della "Provincia" il 25 marzo 2014 al numero 24460.

ARTICOLO 21

(OBBLIGHI IN MATERIA DI ASSUNZIONE OBBLIGATORIE)

1. Le Parti danno atto che lo "Studio Cavaggioni Società Consortile a Responsabilità Limitata" ha dichiarato in sede di gara di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie, di cui alla legge 12 marzo 1999, numero 68, avendo alle

dipendenze un numero di lavoratori inferiore a 15 (quindici) mentre lo "Studio Legale Macchi di Celere Gangemi" risulta in regola come da certificato in data 27 febbraio 2014 rilasciato dalla Provincia di Roma, acquisito al protocollo della "Provincia" in data 3 marzo 2014 al numero 17334.

ARTICOLO 22

(DOMICILIO DELL'“APPALTATORE”)

1. L'“Appaltatore”, come sopra rappresentato, per ogni effetto giuridico e contrattuale, elegge domicilio in via Pirandello n.3/N - San Bonifacio (VR), cap. 37047 e comunica che la sua pec, cui effettuare tutte le comunicazione inerenti e conseguenti al presente contratto è la seguente studiocavaggioniscarl@legalmail.it.

ARTICOLO 23

(FORO COMPETENTE)

1. Per eventuali contenziosi, non risolvibili in via amichevole, che dovesse insorgere nell'applicazione del presente contratto è competente il Foro di Venezia.

ARTICOLO 24

(SPESE CONTRATTUALI)

1. L'“Appaltatore” assume a proprio carico le spese del presente contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari.
2. Le spese contrattuali presunte di duecentoquantotto/96 (€ 248,96) euro, salvo conguaglio, sono a carico dell'“Appaltatore” che ha già provveduto a depositarle presso il Tesoriere Provinciale: Unicredit S.p.A., filiale di Venezia, Mercerie dell'Orologio – San Marco 191, sul c/c numero IBAN: IT69T0200802017000101755752 intestato alla Provincia di Venezia.

ARTICOLO 25

(REGISTRAZIONE)



1. Il presente contratto sarà registrato solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

ARTICOLO 26

(RINVIO)

1. Per quanto non previsto dal presente contratto, si rinvia alla normativa di legge e regolamentare vigente in materia.

ARTICOLO 27

(TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI)


1. La "Provincia" informa l'"Appaltatore" che "titolare" del trattamento è la Provincia di Venezia e che, relativamente agli adempimenti inerenti al contratto, "responsabile" del suddetto trattamento è il dott. Angelo Brugnerotto, dirigente del Servizio Gestione Procedure Contrattuali; per ciò che riguarda l'esecuzione della prestazione l'ing. Alessandra Grosso del Servizio Manutenzione e sviluppo del sistema viabilistico, e per quanto attiene ai pagamenti, il dott. Matteo Todesco, dirigente del Servizio Economico Finanziario.

2. La "Provincia", ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modificazioni, informa l'"Appaltatore" che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

La Stazione Appaltante

Il dirigente del Servizio Gestione Procedure Contrattuali

Dott. Angelo Brugnerotto



L'Appaltatore

Studio Cavaggioni Società Consortile a Responsabilità Limitata

Dott. Roberto Cavaggioni




Ai sensi e per gli effetti dell'Art. 1341 del codice civile, le parti dichiarano espressamente di approvare gli articoli del contratto di seguito richiamati: articolo 3 (Prestazioni a carico dell'“Appaltatore”), articolo 9 (Corrispettivo dell'Appalto), articolo 11 (Tracciabilità dei flussi finanziari), articolo 7 (Termine di esecuzione delle prestazioni), articolo 14 (Essenzialità dei termini, penali e risoluzione del contratto), articolo 17 (Recesso del contratto), articolo 18 (Divieto di cessione del contratto e subappalto), articolo 19 (Obblighi dell'Appaltatore nei confronti dei propri lavoratori dipendenti).

La Stazione Appaltante

Il dirigente del Servizio Gestione Procedure Contrattuali

Dott. Angelo Brugnerotto

L'Appaltatore

Studio Cavaggioni Società Consortile a Responsabilità Limitata

Dott. Roberto Cavaggioni




“Provincia di Venezia”

Repertorio n. 29881

Il sottoscritto segretario generale, Dott. Stefano Nen, ha registrato la presente scrittura privata al repertorio provinciale in data odierna al numero 29881.

Li, 1 luglio 2014

Il Segretario Generale
Dott. Stefano Nen





RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO AI SENSI DEI COMMI 14 E 15
DELL'ARTICOLO 37 DEL D.LGS. 163/2006

I sottoscritti signori:

1) Cavaggioni Roberto, nato a Veronella (VR) il 17 dicembre 1955 e domiciliato per la carica in San Bonifacio (VR), via Pirandello n. 3/N, nella qualità di Amministratore Unico della società consortile a responsabilità limitata:

"STUDIO CAVAGGIONI SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA" con sede in San Bonifacio (VR), capitale sociale euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero), interamente versato, numero di iscrizione al Registro Imprese di Verona e Codice Fiscale 03594460234;

2) Francesco Piron, nato a Dolo (VE) il 28 giugno 1969, residente in Roma (RM) alla Via Tripoli n. 16, nella qualità di legale rappresentante dell'associazione:

"STUDIO LEGALE MACCHI DI CELLERE GANGEMI" con sede in Roma, Via G. Cuboni n. 12, Codice fiscale 07510140580;

premettono

- che la società consortile a responsabilità limitata "STUDIO CAVAGGIONI SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA" e l'associazione "STUDIO LEGALE MACCHI DI CELLERE GANGEMI" hanno partecipato alla gara a procedura aperta indetta dalla Provincia di Venezia (VE), il cui bando è stato pubblicato in data 20 dicembre 2013, recante ad oggetto "Servizio di supporto alla Provincia di Venezia nella procedura di affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale nell'ambito Venezia 2 'Entroterra e Veneto Orientale' CIG 5495443705";

- che con Determina n. 466/2014 - confermata con sentenza del Tar Veneto numero 754/2014 - la Provincia di Venezia ha provveduto all'aggiudicazione definitiva del servizio di supporto alla Provincia di Venezia nella procedura di affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale nell'ambito Venezia 2 'Entroterra e Veneto Orientale', in favore del costituendo raggruppamento temporaneo composto dalla società consortile a responsabilità limitata "STUDIO CAVAGGIONI SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA" e dall'associazione "STUDIO LEGALE MACCHI DI CELLERE GANGEMI".

Ciò premesso

da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto, la società consortile a responsabilità limitata "STUDIO CAVAGGIONI SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA" e l'associazione "STUDIO LEGALE MACCHI DI CELLERE GANGEMI", come innanzi costituiti, convengono:

1) di riunirsi in raggruppamento temporaneo ai sensi dei commi 14 e 15 dell'articolo 37 del D.Lgs. 163/2006 per l'esecuzione dei servizi di cui in premessa;

2) di dare mandato collettivo speciale gratuito ed irrevocabile con rappresentanza alla società consortile a responsabilità limitata "STUDIO CAVAGGIONI SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA" (mandataria) e per essa al suo Amministratore

Registrato a SOAVE
il 13/06/2014
al n. 1662 Serie 15
Esatti Euro 200,00

Unico e legale rappresentante Dottor Roberto Cavaggioni, che accetta, il quale allo scopo assume la legale rappresentanza del raggruppamento temporaneo e che in forza del presente mandato è autorizzato:

a) a stipulare in nome e per conto della società consortile a responsabilità limitata "STUDIO CAVAGGIONI SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA" e dell'associazione "STUDIO LEGALE MACCHI DI CELLERE GANGEMI" e con promessa di rato e valido fin da ora, tutti gli atti contrattuali, consequenziali e necessari per l'affidamento, la gestione e l'esecuzione di detti servizi;

b) ad emettere fattura per i servizi eseguiti, incassare le somme dovute, sia in acconto, sia a saldo, esonerando la Provincia di Venezia da qualsiasi responsabilità per i pagamenti effettuati alla mandataria;

c) a dichiarare che le condizioni di affidamento sono note ed accettate dalla società consortile a responsabilità limitata "STUDIO CAVAGGIONI SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA" e dall'associazione "STUDIO LEGALE MACCHI DI CELLERE GANGEMI";

d) a rappresentare i soggetti temporaneamente raggruppati anche in sede processuale, nei confronti di privati o di enti pubblici per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti e conseguenti all'esecuzione del contratto di cui trattasi, fino a estinzione di ogni rapporto, fatte salve le prerogative e le responsabilità individuali di ciascuna parte;

e) ad impegnarsi a non modificare la composizione del raggruppamento temporaneo.

Le parti, come innanzi costituite, si danno atto:

- che l'offerta dei sottoscritti soggetti riuniti in raggruppamento temporaneo comporta la loro responsabilità solidale nei confronti della Provincia di Venezia per l'esecuzione dei servizi di cui in premessa;

- che le prestazioni contrattuali verranno eseguite secondo le seguenti percentuali: "STUDIO CAVAGGIONI SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA" al 50% e l'associazione "STUDIO LEGALE MACCHI DI CELLERE GANGEMI" al 50%;

- che "STUDIO CAVAGGIONI SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA" eseguirà il seguente tipo di servizio:

1) analisi e verifica delle perizie estimative degli impianti della rete comunale di n. 26 Comuni, come da elenco allegato allo schema di contratto tra la Provincia di Venezia e l'aggiudicatario del servizio di supporto alla medesima Provincia nella procedura di affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale nell'Ambito Venezia 2 "Entroterra e Veneto Orientale", e dell'eventuale valore residuo da rimborsare al gestore uscente;

2) verifica e analisi dello stato di consistenza e di manutenzione degli impianti e delle reti dei Comuni appartenenti



all'ATEM Venezia 2 "Entroterra e Veneto orientale", tramite sopralluoghi, controlli ed incontri in contraddittorio con i gestori stessi;

3) redazione per ciascun Comune appartenente all'ATEM Venezia 2 "Entroterra e Veneto orientale" di una relazione conclusiva sull'esito del processo di verifica ed analisi di cui alle lettere a,b,c e d dello schema di contratto tra la Provincia di Venezia e l'aggiudicatario del servizio di supporto alla medesima Provincia nella procedura di affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale nell'Ambito Venezia 2 "Entroterra e Veneto Orientale";

4) redazione per ciascun Comune di una relazione sulla proprietà degli impianti ai sensi dell'articolo 7 del D.M. n. 226/2011;

5) redazione di una perizia estimativa per ciascun Comune appartenente all'ATEM Venezia 2 "Entroterra e Veneto orientale" sul valore residuo da rimborsare ai concessionari uscenti, secondo quanto previsto dagli articoli 5 e 6 del D.M. n. 226/2011, ed assistenza nel contraddittorio con i concessionari;

6) redazione, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del D.M. 226/2011, delle linee guida programmatiche dei Comuni appartenenti all'ATEM Venezia 2 "Entroterra e Veneto orientale", con le condizioni minime di sviluppo, differenziate, se necessario, rispetto al grado di metanizzazione raggiunto in ciascun Comune, alla vetustà dell'impianto, all'espansione e pianificazione territoriale e alle caratteristiche territoriali, in particolare alla prevalenza orografica e alla densità abitativa;

7) assistenza ai Comuni dell'Ambito 2 nella definizione degli elementi programmatici di sviluppo del proprio territorio nel periodo di durata dell'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, e dello stato del proprio impianto di distribuzione, previsti dall'articolo 9, comma 4, del D.M. n. 226/2011;

8) redazione di una relazione contenente soluzioni tecniche alternative di intervento di efficienza energetica sugli usi finali di gas naturale da attuarsi sulla rete. La relazione conterrà inoltre la stima dei risparmi energetici derivanti dall'applicazione delle soluzioni tecniche;

9) supporto a specifiche attività di aggiornamento per i Comuni dell'Ambito 2, organizzati dalla Provincia di Venezia, sul mercato del gas naturale e sulle attività connesse alla concessione del servizio di distribuzione del gas dell'AMBITO 2, nonché sui proventi economici e sui benefici energetici che la gara in elaborazione potrebbe comportare per ciascun Comune;

10) assistenza alla Provincia di Venezia nella fase di subentro nel servizio e di consegna degli impianti al nuovo concessionario.

- che l'associazione "STUDIO LEGALE MACCHI DI CELLERE GANGEMI"

eseguirà il seguente tipo di servizio:

- 1) analisi e valutazione dei contratti in essere, anche in regime di proroga, per ciascuno dei 44 Comuni concedenti appartenenti all'ATEM 2;
- 2) analisi della completezza delle informazioni trasmesse dai gestori uscenti ai sensi dell'articolo 4 del D.M. N. 226/2011 e formulazione di eventuali osservazioni e proposte di rettifica a cui il gestore è tenuto a rispondere nei termini previsti dal medesimo articolo 4;
- 3) aggiornamento dell'indennizzo e del valore residuo da rimborsare ai gestori uscenti al momento del subentro del nuovo gestore per i Comuni di cui articolo 6 della Convenzione sottoscritta tra la Provincia di Venezia e i 44 Comuni dell'ATEM 2;
- 4) determinazione dei rimborsi previsti dall'articolo 8 del D.M. n. 226/11, da riconoscere alla "Provincia" e ai Comuni, dettagliati in conformità a quanto fissato dal punto 19) del bando tipo approvato con il citato D.M.;
- 5) redazione, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del D.M. n. 226/2011, del documento guida in collaborazione con i Comuni dell'Ambito 2 per gli interventi di estensione, manutenzione e potenziamento;
- 6) assistenza alla Provincia di Venezia per l'acquisizione delle informazioni specifiche di cui all'art. 9, comma 6, del D.M. n. 226/2011, non ricomprese tra quelle contenute nelle relazioni di cui ai precedenti punti;
- 7) assistenza alla Provincia di Venezia per la redazione dei criteri, pesi, punteggi e relative specificazioni da indicare nel bando di gara per la concessione del servizio di distribuzione;
- 8) assistenza alla Provincia di Venezia nella predisposizione dell'eventuale nota giustificativa sugli scostamenti dal bando tipo e dal disciplinare di gara tipo da trasmettere all'Autorità per L'Energia Elettrica e il Gas;
- 9) assistenza alla Provincia di Venezia nella redazione delle risposte agli eventuali chiarimenti richiesti nel corso della gara per la concessione del servizio di distribuzione e fino alla seduta pubblica di verifica di ammissibilità dei partecipanti e di apertura delle offerte;
- 10) assistenza alla Provincia di Venezia per la verifica del rispetto degli obblighi previsti dal D.M. 21 aprile 2011 da parte del nuovo concessionario del servizio
 - di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge n. 136/2010;
 - che il presente raggruppamento temporaneo si scioglierà automaticamente senza bisogno di formalità o adempimenti:
 - a) con la liquidazione di tutte le pendenze sia fra essi soggetti, sia fra gli stessi e la Provincia di Venezia;
 - b) per il verificarsi di una delle cause di estinzione del contratto con la Provincia di Venezia.

Le spese di questo atto sono a carico della società consortile a responsabilità limitata "STUDIO CAVAGGIONI SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA".

F.to Roberto Cavaggioni

" Francesco Piron

N. 136.631 del repertorio

N. 23.822 della raccolta

Io sottoscritto dottor Antonio Marranghello Notaio residente in San Bonifacio, con studio ivi alla Via Pirandello n. 3/N, iscritto presso il Collegio Notarile di Verona, certifico che le firme poste in calce all'atto che precede e nel margine del suo foglio intermedio sono state apposte alla mia presenza alle ore quindici dai signori Cavaggioni Roberto, nato a Veronella (VR) il 17 dicembre 1955 e domiciliato per la carica in San Bonifacio (VR), via Pirandello n. 3/N, nella qualità di Amministratore Unico della società consortile a responsabilità limitata "STUDIO CAVAGGIONI SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA" con sede in San Bonifacio (VR), capitale sociale euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero), interamente versato, numero di iscrizione al Registro Imprese di Verona e Codice Fiscale 03594460234 e Francesco Piron, nato a Dolo (VE) il 28 giugno 1969, residente in Roma (RM), alla Via Tripoli n. 16, della cui identità personale, qualità e poteri, io Notaio sono certo.

Io Notaio dichiaro di aver dato lettura dell'atto che precede alle parti.

In San Bonifacio nel mio studio, 17 giugno 2014 (diciassette giugno duemilaquattordici)


F.to Not. Antonio Marranghello

segue tabellionato

La presente copia è conforme al suo originale consta di due fogli e viene rilasciata dal sottoscritto dottor Antonio Marranghello Notaio in San Bonifacio a richiesta di parte per

uso esente da bollo

San Bonifacio, 18 giugno 2014



Allegato sub .B...

Elenco Comuni con stima della rete gas

imposta di bollo
assolta in modo
virtuale
Aut. Agenzia
delle Entrate
n. 2977/2010

1. BRUGINE (PD)
2. CASALE SUL SILE (TV)
3. CESSALTO (TV)
4. CHIARANO (TV)
5. CONCORDIA SAGITTARIA (VE)
6. CORDOVADO (PN)
7. DOLO (VE)
8. FOSSALTA DI PORTOGRUARO (VE)
9. GRUARO (VE)
10. LEGNARO (PD)
11. MARTELLAGO (VE)
12. MIRA (VE)
13. MIRANO (VE)
14. MUSILE DI PIAVE (VE)
15. NOALE (VE)
16. PIANIGA (VE)
17. POLVERARA (PD)
18. PORTOGRUARO (VE)
19. SALZANO (VE)
20. SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO (VE)
21. SANTA MARIA DI SALA (VE)
22. SCORZE' (VE)
23. SESTO AL REGHENA (PN)
24. SPINEA (VE)
25. TEGLIO VENETO (VE)
26. TORRE DI MOSTO (VE)

